



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE  
S. QUALITA' E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**ATTO N. DD 3469**

**Torino, 28/07/2022**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) RELATIVO ALLA ZUT “AMBITO 16.33 GUALA” (PROT. ED. 2011-14-28789). PROCEDURA DI RIESAME PER LA CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 16 NOVEMBRE 2012.

Il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione mecc. n. 2009 04890/008 del 18 ottobre 2009, la procedura di cartolarizzazione riguardante gli ambiti “12.24 Mercati Generali” e “12.32 Mercati Generali Bossoli”, e l’area compresa tra le vie Pasubio, Guala, Cesana e Corso Traiano, destinata ad area normativa residenziale “R1”, già di proprietà della Città.

Il Consiglio Comunale ha approvato la Variante Parziale al P.R.G. n. 227 che con Deliberazione n. 28 mecc. n. 2011 00332/009 del 24 febbraio 2011, la quale prevede che l’attuazione dell’Ambito “16.33 Guala” avvenga tramite piano esecutivo di iniziativa pubblica o privata con la possibilità di realizzare nell’Ambito parte delle capacità edificatorie provenienti dall’Ambito “12.24 Mercati Generali” fino a un massimo di 17.000 mq di SLP. In tal caso il mix funzionale assunto sarà quello dell’Ambito di atterraggio. Il fabbisogno di servizi relativo alle capacità edificatorie trasferite è assolto nell’Ambito “12.24 Mercati Generali” (riferimento alla Scheda Normativa di PRG NUEA vol. II).

La Variante n. 227 al P.R.G. fu sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS ed esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica con Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26 novembre 2010 dell’allora Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino.

In data 23/12/2011 veniva presentata la relazione di verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di V.A.S. inerente il PEC relativo alla ZUT “Ambito 16.33 Guala”, ai sensi dell’articolo 43, comma 2 della L.R. 56/77.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 16 Novembre 2012, si è concluso il procedimento



con l'esclusione del PEC dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

La procedura di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo si è tuttavia interrotta nel corso dell'istruttoria urbanistica volta alla disamina del P.E.C. e l'iter di approvazione del PEC non è arrivato a conclusione.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, in data 04/08/2020 (nota acquisita al protocollo del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali al n. 5956) ha trasmesso alla Divisione scrivente nuova documentazione relativa al PEC per il riavvio dell'istruttoria evidenziando che: *“la proposta progettuale di PEC presentata si differenzia rispetto a quella oggetto di istruttoria interrottasi nel 2013”*.

La Direzione scrivente, con nota 7831 del 12/10/2020, riscontrava alla documentazione integrativa/sostitutiva trasmessa dall'Area Urbanistica evidenziando che *“in merito alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, ferma restando la responsabilità dell'Autorità procedente relativa al riavvio di istruttoria di cui all'oggetto e analogamente a quanto sarà previsto per l'aggiornamento ed adeguamento della documentazione urbanistica, appare necessaria la predisposizione di documentazione ambientale aggiornata alla luce delle nuove soluzioni progettuali e delle più recenti disposizioni normative e dei criteri sopra citati, in attuazione dei principi già richiamati dalle D.D. n.366 del 26 novembre 2010 e D.D. n. 282 del 16 novembre 2012”*;

Richiamati inoltre, in merito alla procedura,:

- la nota n. 737 del 04/03/2021 con la quale l'Assessorato all'Urbanistica riteneva che *“alla luce della ripresentazione/integrazione con totale rimodulazione delle ipotesi plani-volumetriche e delle aree in cessione/assoggettamento ad uso pubblico rispetto alle proposte originali, ritiene debba esprimersi una nuova verifica di assoggettabilità alla VAS, perlomeno in riferimento le variazioni degli effetti ambientali indotti dalle modifiche in riferimento al quadro originale”*
- la nota 1021 del 25/03/2021 del Direttore dell'Area Urbanistica con la quale veniva indicata una procedura che prevedeva, la predisposizione di *“un documento che recepisca il pieno adeguamento degli impegni ambientali coerenti con i principi di sostenibilità già considerati ed adeguati all'attuale quadro normativo e regolamentare, nonché alle direttive sul consumo di suolo. La procedura doveva permettere, tra l'altro, di ripetere l'istruttoria su tutti i temi e non solo sulle modifiche intervenute, specificare le prescrizioni alla luce dei criteri ambientali intervenuti, compreso il consumo di suolo”*

I parametri urbanistici dell'Ambito “16.33 Guala”, recepiti nel PEC, sono i seguenti: SLP massima realizzabile pari a 23000 mq, di cui 9.937mq di SLP in progetto e 13.063mq derivanti dal trasferimento dell'Ambito “12.24 Mercati Generali”, suddivisi come segue: 22.780 mq con destinazione residenza, 220 mq ASPI e 1.528 mq destinati a servizi per la Città.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 29/12/2020 con nota prot. 10008 acquisita al protocollo del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, un elaborato denominato Relazione verifica



adempimenti esclusione di V.A.S.;

- in data 29/12/2020 (n. prot. 10223) l'Autorità Competente convocava la prima seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) al fine di acquisire gli esiti istruttori in merito all'analisi di completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- in data 20/01/2021 si svolgeva la seduta dell'OTC.
- in data 7/4/2021 (n. prot. n. 2947) è stato trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale della seduta di OTC nel quale sono riportate richieste di adeguamento della documentazione formulate ai fini dell'adeguatezza;
- nelle date 4 agosto 2021 (nota prot. 6706) e 5 agosto 2021 (nota prot. 6757) è stata acquisita la documentazione integrativa di risposta alle osservazioni formulate nel corso della seduta di OTC;
- in data 17/08/2021 con nota prot. 7033 il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali ha convocato la seduta dell'Organo Tecnico Comunale per il giorno 19 agosto 2021. Lo scopo della seduta è stato quello di verificare la documentazione integrativa nel quadro degli adempimenti relativi alla conferma del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- in data 24/08/2021 con prot. n. 7146 è stato trasmesso all'Area Urbanistica della Città il verbale della seduta di OTC, nel quale richiesti ulteriori adeguamenti della documentazione ai fini dell'adeguatezza;
- in data 10/03/2021 (prot. n. n. 2081 e n. 2082 ) è stata acquisita la documentazione prodotta a riscontro delle osservazioni formulate nel corso delle suddette sedute di OTC;
- in data 10/03/2021 con nota prot. 2106 il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale per il giorno 11 marzo 2021 al fine di acquisire il parere sulla completezza della documentazione integrativa;
- in data 15/03/2022 (prot. n. 2289) veniva trasmesso all'Area Urbanistica della Città di Torino il verbale della seduta di OTC in cui veniva indicata una sostanziale completezza ed adeguatezza della documentazione ambientale e riportate alcune richieste di adeguamento della documentazione ai fini urbanistici.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, prot. n. 3910 in data 5 maggio 2022, la Direzione Urbanistica e Territorio, Servizio Pianificazioni Esecutive trasmetteva la documentazione completa del PEC richiedendo il riesame al fine di confermare il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS.

La documentazione risultava composta da:

- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Bozza di Convenzione
- Piano Esecutivo Convenzionato – Elaborati Grafici
- Progetto di Fattibilità Tecnico Economica delle Opere di Urbanizzazione



- Computo metrico estimativo OO.UU.
- Integrazione Documentazione Ambientale VAS (Approfondimenti Ambientali in riferimento alla determina Dirigenziale n.282 del 16.11.2012)
- Gestione acque meteoriche Invarianza idraulica
- Fascicolo Integrativo OO.UU.
- Interventi di Risanamento Acustico

#### Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 7 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente”;*
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”*, ovvero *“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione *“in sequenza”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”;*
- 

In data 7 giugno 2022 (n. prot. 4950), il Dirigente della Divisione Qualità Ambiente, in qualità di



Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi illustrativa ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione trasmessa dalla Divisione Urbanistica (n. prot. 3910 del 5/05/2022) richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 7 giugno 2022 e sul sito web dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, SMAT TORINO ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta del 13/06/2022, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**) venivano illustrati i contenuti del PEC prendendo in considerazione le modifiche apportate alla documentazione rispetto a quella già sottoposta a fase di assoggettabilità a VAS risalente al 2012: la riduzione della SLP e la modifica della concentrazione edificatoria. Durante la conferenza venivano illustrati gli approfondimenti relativi al consumo di suolo, alla gestione delle acque meteoriche e viene evidenziata una possibile criticità sul tema della viabilità derivante dalla riduzione dei parcheggi. Il rappresentante di ASL non ha formulato osservazioni in merito; Arpa e Città Metropolitana hanno richiesto approfondimenti in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo e alle azioni di mitigazione delle criticità relative ai maggiori volumi di traffico prodotti dalla mobilità privata.

Nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 11 luglio 2022 (**Allegato n.2**) veniva approfondito il tema della gestione delle acque meteoriche, con il supporto del rappresentante di SMAT. ASL sottolineava l'importanza di tutelare durante le fasi di cantiere i recettori sensibili. Veniva inoltre data lettura dei pareri di:

- Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale (n. prot. 5827 del 01/07/2022, **Allegato n. 3**), in cui si comunica il parere di esclusione di VAS e si riportano considerazioni in merito al riuso delle acque meteoriche, all'idoneità della rete fognaria e dell'acquedotto, alla mitigazione degli impatti generati in fasi di cantiere, alla gestione delle terre e rocce da scavo e alla mobilità.
- ARPA Piemonte (n. prot. 5894 del 4/07/2022, **Allegato n. 4**), in cui *“si ritiene che tale strumento urbanistico non debba essere assoggettato alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D. Lgs. 152/2006”* e si pone l'attenzione su varie criticità relative a: gestione delle acque meteoriche, sistema viabile, precauzioni da adottare in fase di cantiere.

Rilevato, in merito agli impatti sulle componenti ambientali, che:

- l'attuazione del PEC comporta impatti sulla componente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019), impatti che, in attuazione della citata Deliberazione, saranno compensati e gli elaborati di PEC riportano l'importo per la monetizzazione;



- è previsto il rispetto del principio di invarianza idraulica di cui alle "Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo" (Elaborato DS6) relative al Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (PTCP2).

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- acquisita e valutata tutta la documentazione presentata;
- dato atto che la consultazione si è svolta mediante Conferenza dei Servizi, così come previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dai Soggetti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021)";
- richiamato il punto 3 della deliberazione "Consumo di suolo e trasformazioni urbane: obiettivi di sostenibilità, riduzione degli impatti e compensazioni ambientali. criteri e direttive agli uffici della civica amministrazione.";
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle compensazioni prefigurate;

Infine:

- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica –

PCA della Città di Torino, che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

- ritenuto di procedere in analogia con quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, il quale prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene che le previsioni del PEC in oggetto siano compatibili e coerenti con il Piano di Classificazione Acustica.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- " Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- " Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- " Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- " Vista la Legge Regionale 52/00 e s.m.i.;
- " Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- " Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di rinnovare l'esito della Determinazione Dirigenziale n. 282 del 16 novembre 2012, confermando l'esclusione dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, del Piano Edilizio Convenzionato relativo alla ZUT "Ambito 16.33 Guala" (prot. ed. 2011-14-28789), subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:
  - a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e dell'esito del procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 282 del 16 novembre 2012;
  - b. in merito alla Verifica di compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica (contenuta nel documento "Compatibilità acustica" del 25 Giugno 2012, allegato al PEC), la D.D. n. 282 del 16 novembre 2012, richiamando il parere favorevole del Servizio Adempimenti Tecnico



Ambientali del 15 novembre 2012, che ha previsto la condizione che sia presentato prima della stipula della convenzione uno specifico piano di risanamento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico di corso Traiano, finalizzato al raggiungimento dei limiti di legge in ambiente esterno e che sviluppi la progettazione alla luce degli elementi già evidenziati dal documento tecnico; in relazione a tale prescrizione, si dà atto che gli interventi di risanamento acustico sono stati valutati e previsti nei documenti "Integrazione documentazione ambientale - VAS - Piano di risanamento acustico" e "Integrazione opere di urbanizzazione - Piano di risanamento acustico", e per i quali si applicano le prescrizioni sotto riportate;

- c. le attività di scavo dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
- d. ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012 e dei successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 46-5100 27 maggio 2019, n. 24-9076) "*Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*", gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;
- e. sia previsto per le nuove edificazioni residenziali il raggiungimento del livello del punteggio ITACA pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse. Dovranno essere trasmessi report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità del "Protocollo ITACA" o di altro sistema equivalente. Le relazioni di valutazione dovranno essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
- f. la progettazione dovrà tener conto dei criteri ed i principi metodologici individuati nel Piano di resilienza climatica della Città di Torino, approvato con D.C.C. n. ord. 94 del 09/11/2020 (Area Ambiente mecc. 2020 01683/112) e del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia (nuova adesione con DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021);
- g. siano adottate soluzioni per il recupero, lo stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche sia a scopo irriguo, sia ad uso civile (cosiddetto terzo tubo). I sistemi di raccolta ed accumulo dovranno essere localizzati in aree pavimentate o all'interno dei manufatti in progetto, al di sotto delle superfici fondiarie. L'ubicazione non deve ridurre le superfici permeabili. La progettazione dovrà far riferimento al Piano Strategico e Piano di Azione sulla Gestione Sostenibile delle Acque in Ambito Urbano approvato dalla Città e si chiede di indicare le azioni effettivamente adottate, motivando quelle che non sono state prese in considerazione e le eventuali soluzioni migliorative individuate
- h. in attuazione delle disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo del PTPC2, circa la gestione delle acque meteoriche, siano realizzati sistemi atti a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica allo scopo di ridurre gli impatti conseguenti all'incremento dell'impermeabilizzazione. Il dimensionamento dei sistemi dovrà basarsi su criteri e metodi riconosciuti, dovrà tener conto dei limiti di portata della rete imposti dall'Ente Gestore e, nel caso di sistemi di infiltrazione (rain garden, trincee drenanti, ecc), il dimensionamento si dovrà basare su parametri idrogeologici sito-specifici ricavati da indagini e prove di dettaglio ed effettuata una modellazione matematica dei deflussi superficiali e dell'infiltrazione con software riconosciuti. I relativi progetti dovranno essere rispettivamente allegati alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio e nel quadro del progetto esecutivo delle opere di





- urbanizzazione;
- i. ai fini della completa compensazione degli impatti residui dell'intervento sulla componente suolo, così come valutati e quantificati in applicazione delle direttive della D.G.C. n. mecc. 2019 06078/126, si proceda alla monetizzazione degli stessi, rinviando alla convenzione urbanistica la definizione di modalità, tempi e garanzie in merito;
  - j. per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, così come previsto dall'art.34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (i riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"). Dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette. La documentazione necessaria per l'approvazione del progetto esecutivo delle OO.UU. re per il rilascio del titolo abilitativo edilizio dovrà contenere una relazione specifica nella quale dovranno essere indicati i criteri contrattuali di ciascun CAM applicati e le motivazioni che non permetterebbero di applicare quelli esclusi;
  - k. per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività, sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, considerando anche la fase di realizzazione, incluso il traffico indotto per la fase di cantiere. Si richiede una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, al fine di minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi dagli impianti tecnologici e dal funzionamento dell'autorimessa;
  - l. per fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni;
  - m. l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà avvenire anche per le fasi di cantiere secondo due modalità: sottoscrivendo per la fornitura di cantiere un contratto in cui sia ben specificato che l'energia elettrica che sarà consumata è derivata da fonti energetiche rinnovabili (E-FER), oppure acquistando a fine lavori le Garanzie di Origine (GO) equivalenti al consumo dell'energia elettrica di tutta la durata del cantiere 1GO=1MWh
  - n. si richiede di individuare, in apposito approfondimento da consegnare per l'acquisizione del parere da parte dei Servizi competenti nel corso del progetto delle OOUU e del rilascio del titolo abilitativo edilizio, le azioni e gli accorgimenti che possono essere intrapresi sul sistema viabile locale al fine di poter mitigare le criticità relative ai maggiori volumi di traffico, comprese quelle eventualmente derivanti dalla ricaduta sulla disponibilità di sosta in spazi pubblici nell'area, previa puntuale verifica della situazione pre e post operam.
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
  3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
  4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo



. - Rep. DD 16/08/2022.0003826.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da VINCENZO MURRU Si attesta che la presente copia digita  
le è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservat  
o negli archivi di Comune di Torino

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>

5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

Allegati:

Allegato n. 1: All1\_verbale\_prima\_CdS\_Guala

Allegato n. 2: All2\_verbale\_seconda\_CdS\_Guala

Allegato n. 3: All3\_parere\_Città\_Metropolitana\_Guala

Allegato n. 4: All4\_parere\_Arpa\_Guala

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Vincenzo Murru